

**D.P.R. 30 settembre 2011, n. 0228/Pres. (1).**

**Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'*articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni.**

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 ottobre 2011, n. 41.

Il Presidente

Visti gli *articoli 38* (Finanziamento del sistema integrato) e *39* (*Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni*) della *legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto l'*articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*;

Visto l'*articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17*;

Su conforme Delib.G.R. 23 settembre 2011, n. 1721;

Decreta

**[Articolo unico]**

1. È emanato il “Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'*articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni” nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Allegato**

### **Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'*articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)*, destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei comuni**

#### **Art. 1** *Oggetto.*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'*articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina, per l'anno 2011, i criteri e le modalità di utilizzo della quota individuata con Delib.G.R. 29 aprile 2011, n. 752, destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta dei servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

#### **Art. 2** *Destinatari.*

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'*articolo 1* i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'*articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6/2006*.

#### **Art. 3** *Individuazione aree intervento.*

1. Per l'anno 2011 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono i seguenti interventi:

- a) prestazioni a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità Europea;
- b) prestazioni a favore di minori e mamme con bambino accolti in comunità;
- c) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani.

2. Per l'anno 2011 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali si garantisce la continuità del sostegno agli interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, in conformità a quanto previsto dalla Delib.G.R. 11 marzo 2010, n. 435.

#### **Art. 4** *Criteri e modalità di riparto.*

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2011 alla realizzazione degli interventi di cui all'*articolo 3* è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 67 per cento per gli interventi di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a), a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2010 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data 16 novembre 2010, termine ultimo per la presentazione delle domande riferite all'anno in questione;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2010 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data 16 novembre 2010, termine ultimo per la presentazione delle domande riferite all'anno in questione;

b) fino ad un massimo del 23 per cento per gli interventi di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera b), a favore di minori e mamme con bambino accolti in comunità. I fondi assegnati sono utilizzati, principalmente per sostenere e consolidare la gestione solidaristica in forma associata a livello di ambito distrettuale, secondo quanto previsto nelle Convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni, negli atti di delega di cui agli *articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6*, e negli ulteriori atti attuativi che regolano la gestione associata. Qualora le prestazioni di che trattasi non rientrino tra quelle gestite in forma associata l'importo è prioritariamente destinato a sostenere i costi per l'accoglimento in comunità di minori e mamme con bambino sostenuti dai Comuni facenti parte del SSC con popolazione inferiore a 7.500 abitanti. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale definisce i criteri necessari per l'utilizzo dei fondi anche nel caso in cui nell'ambito di riferimento non ci siano comuni con popolazione inferiore ai 7500 abitanti ovvero non ci siano interventi sostenuti per tali finalità dai comuni stessi. La ripartizione è effettuata tra gli enti gestori del SSC, sulla base dei dati ricavabili dalla Cartella sociale informatizzata con le seguenti modalità:

1) il 15 per cento in base al numero di minori residenti nel territorio di competenza del SSC accolti in comunità alla data del 31 dicembre 2010;

2) il 15 per cento in base al numero di minori in affidamento in carico al SSC alla data del 31 dicembre 2010;

3) il 70 per cento in base al numero di minori, residenti nei Comuni facenti parte del territorio di competenza del SSC con popolazione inferiore a 7.500 abitanti, accolti in comunità alla data del 31 dicembre 2010;

c) fino ad un massimo del 3 per cento per gli interventi di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera c), per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) e dell'ENLRP (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della *legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70* (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'*articolo 1-bis introdotto nel decreto legge 18 agosto 1978, n. 481*, convertito con *legge 21 ottobre 1978, n. 641*, e trasferiti alla Regione) e della *legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95* (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839*). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli enti di cui alla presente lettera, la quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture il 20 per cento in meno di quanto assegnato nell'anno 2010 per le medesime finalità;

d) fino ad un massimo del 15 per cento per gli interventi indicati all'*articolo 3*, comma 2, per progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, per il

completamento dell'attuazione della *legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24* (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), in conformità a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 435/2010. La ripartizione a favore degli enti Gestori del SSC è effettuata proporzionalmente alla popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.

**Art. 5** *Modalità di presentazione della domanda.*

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a), redatte secondo il modello di cui all'*Allegato A*), sono presentate alla Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 6** *Rendicontazione.*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

**Art. 7** *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.